

10 febbraio 2014

INFORMAZIONI FISCALI N. 6/2014

Circ. INPS 4 febbraio 2014, n. 18

Contributi INPS gestione separata – Aliquote, massimale annuo di reddito e minimale per l'accredito contributivo per l'anno 2014

Con la circolare in oggetto l'INPS ha comunicato il massimale annuo di reddito assoggettabile al contributo previdenziale per l'anno 2014, nonché il minimale per l'accredito contributivo per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, c. 26, L. 8.8.1995, n. 335.


Inoltre, ha segnalato che l'art. 1, c. 491 e 744, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha portato al **22%** l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata **assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione**, e confermato l'aumento previsto al **28%** dell'aliquota applicabile **ai soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria** tranne per i per i *lavoratori autonomi titolari di partita IVA* ed iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS per i quali è rimasta valida l'aliquota del **27%** (vedi *Informazioni fiscali 3.1.2014*). Oltre alle aliquote sopra indicate, è applicabile l'**ulteriore aliquota contributiva** dello **0,72%** per i soli soggetti *non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie*

Alla luce di quanto sopra, in allegato si riassumono le aliquote fiscali e contributive applicabili per l'anno 2014 alle varie categorie di soggetti tenuti all'iscrizione presso la gestione separata INPS, e si evidenziano ulteriori aspetti relativi alla contribuzione in oggetto.

Cordiali Saluti



Mario Difino



Francesco-Mattia Catti

Allegato

14Info06

Contributi INPS gestione separata

Indice

1. [Soggetti tenuti all'iscrizione e aliquote contributive](#)
2. [Decorrenza dell'aumento delle aliquote](#)
3. [Lavoratori autonomi soggetti all'obbligo contributivo](#)
4. [Presentazione telematica della domanda d'iscrizione](#)
5. [Base contributiva](#)
6. [Massimale annuo](#)
7. [Minimale per l'accredito contributivo](#)
8. [Versamento dei contributi](#)
9. [Sanzioni e interessi per omesso o ritardato versamento dei contributi](#)
10. [Sanzioni penali per omesso versamento dei contributi](#)
11. [Aliquote contributive e fiscali 2014](#)

1. Soggetti tenuti all'iscrizione e aliquote contributive

I seguenti soggetti sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS:

Soggetto	Fonte normativa
- <i>professionisti senza cassa di previdenza</i>	Art. 2, c. 26, L. 8.8.1995, n. 335
- <i>collaboratori coordinati e continuativi</i>	Art. 2, c. 26, L. 8.8.1995, n. 335
- <i>collaboratori a progetto</i>	Art. 61, c. 1, D.Lgs 10.9.2003, n. 276
- <i>incaricati alle vendite a domicilio</i>	Art. 2, c. 26, L. 8.8.1995, n. 335
- <i>associati in partecipazione</i>	Art. 43, D.L. 30.9.2003, n. 269
- <i>lavoratori autonomi occasionali</i>	Art. 44, D.L. 30.9.2003, n. 269

L'aliquota contributiva applicabile a tali soggetti si incrementa nel 2014 per effetto dell'art. 2, comma 57, L. 28.6.2012, n. 92 (c.d. *Riforma Fornero*), che ha modificato l'art. 1, comma 79, L. 24.12.2007, n. 247 e dell'art. 1, comma 491, L. 27.12.2013, n.147 (*Legge di stabilità 2014*).

Come previsto dall'art. 1, comma 744, L. 27.12.2013, n.147 (*Legge di stabilità 2014*), rimane **invariata l'aliquota** per i **lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS**.

Tenuto conto dell'**ulteriore aliquota contributiva dello 0,72%** applicabile ai soli soggetti *non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie*, per il 2014 si applicano le seguenti aliquote contributive totali:

- soggetti **titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 22%** (20% nel 2013);
- lavoratori autonomi titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva: invariata rispetto al 2013);*
- altri soggetti non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28,72% (28,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva: 27,72% nel 2013).▲*

Si rinvia alla tabella allegata in calce alla presente circolare, che riassume le aliquote fiscali e contributive applicabili alle varie categorie di soggetti.

2. Decorrenza dell'aumento delle aliquote

L'aumento contributivo decorre **dal 1° gennaio 2014**, in relazione ai compensi corrisposti in tale data, anche se riferiti ad anni precedenti.

Fanno eccezione i compensi corrisposti fino al **12 gennaio 2014** compreso ai *lavoratori a progetto* e ai *collaboratori coordinati e continuativi*, i cui redditi sono **assimilati a quelli di lavoro dipendente**, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 (cosiddetto *criterio di cassa allargato*, ai sensi dell'art. 51 c. 1 del TUIR), che restano soggetti alle previgenti aliquote contributive del 20% o del 27,72%.

Il suddetto criterio di cassa allargato **non si applica** in relazione agli iscritti alla gestione separata INPS i cui redditi **non sono assimilati** a quelli di lavoro dipendente, in particolare nei confronti degli *associati in partecipazione* che apportano solo lavoro, degli *incaricati alle vendite a domicilio*, dei *lavoratori autonomi occasionali* e dei *professionisti senza cassa* previdenza di categoria. Pertanto, agli stessi si applicano le aliquote del 28,72% e del 22% con riferimento ai compensi corrisposti dal **1° gennaio 2014**, anche se relativi ad anni precedenti, ferma restando, per i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali, la **franchigia di Euro 5.000** annui relativa alla **base imponibile** non assoggettabili a contribuzione. ▲

3. Lavoratori autonomi soggetti all'obbligo contributivo

Per quanto riguarda i **lavoratori autonomi soggetti all'obbligo contributivo presso la gestione separata**, l'art. 18, comma 12, D.L. 6.7.2011, n. 98 ha precisato che tale obbligo riguarda:

- a) tutti i soggetti che esercitano per *professione abituale*, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio **non sia subordinato** all'iscrizione ad appositi *albi professionali*;
- b) tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, **non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo** presso le casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento /iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti, ad esempio nelle seguenti circostanze (v. Circ. INPS 22.7.2011, n. 99):
 - mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito
 - esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la cassa di appartenenza esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo relativo all'attività professionale. ▲

4. Presentazione telematica della domanda d'iscrizione

Con Circ. INPS 31.12.2010, n. 169 è stato disposto l'obbligo di presentazione delle domande d'iscrizione alla gestione separata con modalità esclusivamente telematiche attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB - servizi telematici sul sito www.inps.it
- Contact center numero verde 803164

Le relative istruzioni operative sono state fornite con Circ. INPS 4.5.2011, n. 72. ▲

5. Base contributiva

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, c. 29, L. 335/1995 **la base contributiva non coincide con i compensi lordi** ricevuti, bensì con il **reddito** determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'IRPEF. In particolare:

- a) per i *collaboratori coordinati e continuativi* ed i *lavoratori a progetto* la base contributiva coincide con il **reddito imponibile IRPEF** determinato ai sensi dell'art. 52, TUIR per effetto del combinato disposto degli artt. 1, D.M. 2.5.1996, n. 281, 34, c. 3, L. 21.11.2000, n. 342 (vedi *Informazioni fiscali 20.12.2000*);
- b) per gli *incaricati alle vendite a domicilio* di cui all'art. 19, D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 la base contributiva coincide con quella della ritenuta d'imposta prevista dall'art. 25-bis, 6° c., DPR 29.9.1973, n. 600 ai sensi dell'art. 2, D.M. 281/1996. Tale base imponibile corrisponde all'**ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22 per cento** a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito ai sensi dell'art. 2, c. 12, L. 27.12.2002, n. 289 (vedi *Informazioni fiscali 28.1.2003*);
- c) per i medesimi *incaricati alle vendite a domicilio*, nonché per i soggetti esercenti attività di *lavoro autonomo occasionale*, la base contributiva è determinata tenendo conto della **franchigia di Euro 5.000** prevista dall'art. 44, D.L. 30.9.2003, n. 269 (vedi *Informazioni fiscali 30.12.2003*).

Come precisato dall'INPS con Circ. 7.2.2001, n. 32 la base di calcolo ai fini dei contributi previdenziali, determinata con i criteri fiscali, si intende comunque **al lordo dei contributi medesimi** a carico del percipiente, anche se deducibili ai fini IRPEF. ▲

6. Massimale annuo

Ai sensi dell'art. 2, comma 18, L. 335/1995 è previsto un **massimale annuo della base contributiva** e pensionabile, oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale.

Il massimale non può essere rapportato a mese, neppure se le prestazioni lavorative si riferiscono a periodi inferiori all'anno solare, ed è unico per tutti i redditi soggetti a contribuzione nella gestione separata per cui vi concorrono, in capo allo stesso lavoratore, sia redditi da attività di collaborazione e simili (anche percepiti da più committenti), sia eventuali redditi da attività professionali.

Inoltre il concorso dei redditi al massimale segue un ordine cronologico, per cui, al fine di permettere una corretta applicazione delle aliquote entro il massimale, il lavoratore è tenuto a fornire ai propri committenti la documentazione relativa a compensi già riscossi in precedenza.

Qualora, in caso di rapporti simultanei, il massimale sia superato in un determinato mese con il concorso di due o più compensi, ciascun committente deve contribuire in misura proporzionalmente ridotta al raggiungimento della soglia di esenzione dal

contributo. Anche in tal caso il lavoratore è tenuto a fornire ai committenti interessati gli elementi necessari per effettuare i relativi calcoli.

Per l'anno 2013 la Circ. INPS 12.2.2013, n. 27 aveva stabilito nella misura di Euro 99.034 il massimale annuo della *base contributiva e pensionabile* (vedi *Informazioni fiscali 13.2.2013*). **Per l'anno 2014** la Circ. INPS 4.2.2014, n. 18 ha stabilito nella misura di **Euro 100.123** il massimale annuo, rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo. ▲

7. Minimale per l'accredito contributivo

Per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul **minimale di reddito** di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, per l'anno 2014 la Circ. INPS 4.2.2014, n. 18 ha stabilito che detto minimale è pari ad **Euro 15.516**.

Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 22 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.413,52 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72 per cento o del 28,72 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale rispettivamente pari ad euro 4.301,03 (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e ad euro 4.456,19 (di cui 4.344,48 ai fini pensionistici).

Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (art. 2, comma 29, L. 335/1995). ▲

8. Versamento dei contributi

La ripartizione dell'onere contributivo tra percipiente ed erogante è stabilita come segue:

- *collaboratori e incaricati alle vendite a domicilio*: 1/3 e 2/3
- *associati in partecipazione*: 45% - 55%
- *lavoratori autonomi*: rivalsa pari al 4% del compenso.

Per i *collaboratori*, gli *incaricati alle vendite a domicilio* e gli *associati in partecipazione* il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di corresponsione del compenso, mediante modello F24 (telematico nei caso di titolari di partita IVA).

Per i *lavoratori autonomi* iscritti alla gestione separata l'onere contributivo è interamente a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il

pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014). ▲

9. Sanzioni e interessi per omesso o ritardato versamento dei contributi

Con Circ. INPS 13.11.2013, n. 158 è stata comunicata la variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) da parte della Banca Centrale Europea. A decorrere dal 13 novembre 2013 la misura di detto tasso è fissata nella misura dello 0.25%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare ai versamenti dei contributi nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. *a*) e *b*) e comma 10, L. 23.12.2000, n. 388, come segue:

- l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili è fissato al 6,25% annuo
- la sanzione civile per mancato o ritardato pagamento dei contributi è fissata al 5.75% annuo. ▲

10. Sanzioni penali per omesso versamento dei contributi

Con Circ. INPS 4.5.2011, n. 71 è stato commentato l'art. 39, L. 4.11.2010, n. 183. Tale disposizione ha stabilito che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla gestione separata, configura l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, D.L. 12.9.1983, n. 463.

La norma ha la finalità di estendere ai committenti della gestione separata la fattispecie di reato precedentemente applicabile solo ai datori di lavoro subordinato.

Nel caso di pagamento delle somme omesse entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione, le sanzioni penali non si applicano fermo restando l'obbligo di denuncia di reato all'autorità giudiziaria da parte dell'ente previdenziale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, c. 1-*bis*, del DL 463/1983, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro / committente è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a Euro 1.033. Secondo la Corte di Cassazione (Sentenze 25.5.2011, n. 20845 e 28.1.2014, n. 3705) lo stato di dissesto e l'eventuale fallimento dell'impresa non fanno venir meno il carattere penale dell'omesso versamento dei contributi. ▲

INFORMAZIONI FISCALI 10.2.2014

11. Contributi INPS gestione separata - aliquote contributive e fiscali 2014

Percipiente	Scaglione base contributiva 2014	Base imponibile ritenuta	Aliquota ritenuta IRPEF	Ritenu- ta effettiva IRPEF	Aliq. contrib. INPS	Contrib. INPS effettivo	Quota a carico committente	Quota a carico iscritto
Collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto <i>(non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	Fino a 100.123	90,43% (100-9,57%) meno INAIL e deduzioni	Aliquote progressive	Aliquote progressive	28,72%	28,72%	19,15% (2/3)	9,57% (1/3)
Collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto <i>(pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	Fino a 100.123	92,67% (100-7,33%) meno INAIL e deduzioni	Aliquote progressive	Aliquote progressive	22%	22%	14,67% (2/3)	7,33% (1/3)
Professionisti IVA iscritti alla gestione separata INPS <i>(non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	Fino a 100.123	104% (100+4)	20%	20,8%	27,72% su reddito netto	27,72% su reddito netto	Rivalsa 4% su compensi	Importo Residuo
Professionisti IVA iscritti alla gestione separata INPS <i>(pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	Fino a 100.123	104% (100+4)	20%	20,8%	22% su reddito netto	22% su reddito netto	Rivalsa 4% su compensi	Importo Residuo
Lavoratori autonomi occasionali	Fino a 5.000	100%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
Incaricati vendite a domicilio <i>(non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	Fino a 5.000	78%	23%	17,94%	0%	0%	0%	0%
	Da 5.001 a 100.123	78%	23%	17,94%	28,72%	22,40%	14,93% (2/3)	7,47% (1/3)
Incaricati vendite a domicilio <i>(pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	Fino a 5.000	78%	23%	17,94%	0%	0%	0%	0%
	Da 5.001 a 100.123	78%	23%	17,94%	22%	17,16%	11,44% (2/3)	5,72% (1/3)
Associati in partecipazione <i>(non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	Fino a 100.123	100%	20%	20%	28,72%	28,72%	15,80% (55%)	12,92% (45%)
Associati in partecipazione <i>(pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	Fino a 100.123	100%	20%	20%	22%	22%	12,10% (55%)	9,90% (45%)



INFORMAZIONI FISCALI 10.2.2014

* * *

14Info06

MD/FMC

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.